

Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

**Servizio 4 "Innovazione, modernizzazione e gestione
Integrata banche dati"**

U.O. 3 "Ufficio decertificazione e dematerializzazione"

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO

Dirigente responsabile UO3 :D.ssa Antonella Montagno Cappuccinello

recapito telefonico: 091/7073604 -7072865 - Fax: 091.7073509

e-mail: ufficiodecertificazione@regione.sicilia.it

Prot. n. 129762

PALERMO, 06 OTT. 2015

OGGETTO: Comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini/soggetti privati.
Implementazione utilizzo sistema di Posta Elettronica.

Trasmessa via PEC

All.ti. n.2

All'Area, ai Servizi, all'Unità di Staff
Controlli interni di gestione e alle
Unità Operative del Dipartimento

Al Responsabile della pubblicazione
dei contenuti sul sito

All'Ufficio per le Relazioni col pubblico

A seguito di quanto rappresentato con nota dirigenziale prot. n.144188 del 14 novembre 2014 (di cui si allega copia - all.to n.1) avente come oggetto: "Dematerializzazione. Comunicazione telematica. Implementazione utilizzo sistema di Posta Elettronica" e il cui contenuto è integralmente confermato, si forniscono ulteriori indicazioni operative in ordine all'implementazione dell'utilizzo della Posta elettronica quale strumento privilegiato di comunicazione telematica anche nei rapporti con i cittadini attese le recenti novità che hanno interessato la funzionalità del servizio di Postacertificata@ cosiddetta PEC governativa o CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino.

Tale servizio, disciplinato dal DPCM 6 maggio 2009 e concepito quale canale esclusivo di comunicazione elettronica tra i cittadini, che ne fanno espressa richiesta, e la pubblica amministrazione per l'interscambio documentale, è stato progressivamente sospeso con step cadenzati a partire dal 18 dicembre 2014 e definitivamente inibito il 18 settembre 2015 per far convergere tutte le comunicazioni di posta certificata su sistemi di PEC standard abitualmente utilizzati nelle comunicazioni tra cittadini, professionisti e imprese e rilasciati dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il ricorso al dispositivo di posta elettronica anche per la comunicazione telematica tra P.A. e cittadini è normativamente attenzionato e disciplinato.

Nello specifico il Codice dell'Amministrazione Digitale -CAD- (D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005) all'art.3 rubricato "Diritto all'uso delle tecnologie" stabilisce che i cittadini "hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni" prevedendone al c.1-ter un'apposita tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

Il successivo art.3-bis -"Domicilio digitale del cittadino"- prevede che: "Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, **è facoltà** di ogni cittadino **indicare** alla pubblica amministrazione,(.....), **un proprio indirizzo di posta elettronica certificata** quale suo domicilio digitale" (c.1).

L'indirizzo "è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni" (c.2,art.3-bis). Tale previsione è stata recentemente confermata dal DPCM 10 novembre 2014 recante il regolamento di attuazione e di funzionamento dell'ANPR.

Il successivo c.4 dell'art.3-bis in esame stabilisce, altresì, che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche (.....) comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, (.....) senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario."

Ancora, con specifico riguardo alle comunicazioni disciplinate dall'art.48 del CAD (già oggetto di approfondimento in sede di precedente nota n.144188/2014 e alla cui lettura, pertanto, si rinvia) l'art.6,c.1 del CAD rubricato "Utilizzo della posta elettronica certificata" prevede che le PP.AA. utilizzano la PEC con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; il secondo periodo del medesimo art.6,c.1 precisa, inoltre, che: "La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano".

Come prima illustrato anche nell'ambito della comunicazione telematica tra cittadini e PA l'impianto normativo delineato ha individuato quale strumento fondamentale di comunicazione l'istituto della posta elettronica certificata -PEC- il cui utilizzo, per le garanzie che fornisce, è paragonato alla notificazione per mezzo della posta (art.48,c.2 del CAD).

Appare utile al riguardo richiamare brevemente quanto già chiarito e approfondito in sede di precedente nota prot. n.144188/2014: la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge; affinché l'invio e la ricezione di comunicazioni tramite PEC assumano lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento è necessario che sia mittente che destinatario ricorrano entrambi a una casella di Posta Elettronica Certificata, solo a queste condizioni il mittente disporrà sia delle ricevute di avvenuto invio che delle ricevute di avvenuta e/o mancata consegna: "La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna" (art.4 DPR 11 febbraio 2005, n.68). Tali ricevute, soprattutto quella attestante l'avvenuta consegna, rendono non ripudiabile la ricezione del messaggio da parte del destinatario e andranno, pertanto, rigorosamente conservate.

Nel caso in cui non si abbia più la disponibilità delle ricevute il sistema ne conserverà traccia informatica per un periodo normativamente fissato in trenta mesi (art.11 del DPR 11 febbraio 2005, n.68).

L'utilizzo della PEC, consentendo sia di ricevere atti, documenti, informazioni e certificazioni sia di presentare istanze e documenti in modo sicuro, veloce e certificato, agevola e semplifica il dialogo tra pubblici uffici e cittadini facilitandone la vita evitando ad es. di recarsi presso i pubblici uffici per consegnare e/o ritirare documenti o di recarsi presso gli uffici postali per inviare e/o ricevere raccomandate risparmiando sui relativi costi di spedizione.

Al riguardo si significa che la recente legge 7 agosto 2015, n.214 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU n.187 del 13-8-2015) ha riaffermato già all'art.1,c.1, lettera b) rubricato "Carta della cittadinanza digitale" la necessità di una "piena realizzazione del principio <innanzitutto digitale> (digital first)" al fine di semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione "riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici". Il medesimo art.1,c.1, alla lettera g) ha ribadito, inoltre, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà perseguire quello di "favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili".



Ciò premesso, nelle more dell'effettiva operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente -ANPR- (che renderà disponibile e reperibile alle PP.AA. il domicilio digitale dichiarato dai cittadini), al fine di rendere concreto l'esercizio del "Diritto all'uso delle tecnologie" (art.3 del CAD) e di agevolare il dialogo telematico con gli uffici di questo dipartimento, si invitano codeste strutture, qualora nell'ambito dei procedimenti trattati i destinatari (cittadini/utenti privati) di una comunicazione abbiano dichiarato espressamente la volontà di utilizzare il servizio di posta elettronica certificata quale canale prescelto per la ricezione di atti e informazioni d'interesse e abbiano indicato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ad effettuare l'invio e ogni scambio ufficiale di documenti, comunicazioni e informazioni esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'interessato **utilizzando la casella di posta elettronica certificata intestata al dipartimento: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it**.

Analogamente i soggetti interessati comunicheranno l'eventuale mutamento dell'indirizzo PEC dichiarato e/o l'eventuale cessazione della disponibilità all'utilizzo.

A tal proposito sarà dato idoneo avviso sulla home page del sito del dipartimento (all.to n.2).

Le presenti modalità operative sono estese anche ai soggetti privati (es. associazioni, fondazioni, onlus ecc.) che, diversamente da società, imprese, anche individuali, e professionisti iscritti in albi e ordini professionali (per i quali valgono le disposizioni già fornite con l'allegata nota n.144188/2014) non sono obbligati per legge a dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata.

Trattandosi di interlocutori privati appaiono ancora più stringenti le disposizioni (già trattate in sede di precedente nota) contenute all'art.49 del CAD - "Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica"- che pone in capo agli addetti alle operazioni di trasmissione telematica di atti, dati e documenti alcuni obblighi quali: non prendere cognizione del contenuto della corrispondenza, divieto di duplicare o cedere a terzi informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto della corrispondenza.

Per quanto premesso, in presenza, pertanto, di un indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato espressamente dal richiedente quale canale prescelto per la ricezione di comunicazioni che lo riguardano l'invio avverrà esclusivamente all'indirizzo PEC indicato (domicilio digitale) tramite la certmail intestata al dipartimento.

Il ricorso all'indirizzo PEC dichiarato costituirà, pertanto, il canale esclusivo di comunicazione tra gli uffici del dipartimento e gli interlocutori privati che hanno esercitato tale facoltà (art.3-bis, c.1 del CAD).

Solo in casi eccezionali con specifico riguardo alle comunicazioni di cui all'art.48 del CAD atteso che, come prima richiamato, la dichiarazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata "vincola solo il dichiarante" (art.6,c.1, secondo periodo del CAD) codesti uffici in presenza di effettive, reali, motivate e comprovate situazioni di emergenza e/o di urgenza (ad es. momentanea inoperatività dei servizi di posta elettronica e termini di scadenza) valuteranno se ricorrere a modalità diverse di comunicazione che garantiscano, tuttavia, ugualmente certezza di ricezione con l'avvertenza, come prima precisato, che "Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario." (art. 3-bis, c.4 del CAD).

In assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'interessato (facoltà) codesti uffici ricorreranno ai tradizionali canali di trasmissione dei documenti scegliendo modalità che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario (es. raccomandata R.R., consegna diretta ecc.) in tutti i casi in cui occorre averne prova certa; nei casi in cui, sulla base delle valutazioni operate da ciascuna struttura, le comunicazioni abbiano invece carattere informale, non ufficiale o non si abbia necessità di acquisire prova certa della loro ricezione gli uffici potranno inviare tali comunicazioni dalle caselle di posta elettronica istituzionale intestate a ciascuna struttura nel dominio @regione.sicilia.it alla casella di posta elettronica semplice (PEO) eventualmente indicata dall'interlocutore; in mancanza di quest'ultima si ricorrerà alla posta ordinaria o al fax.

E' fondamentale, infine, come già segnalato con la precedente nota n.144188/2014, che codesti uffici effettuino, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, i necessari approfondimenti al fine di individuare con esattezza eventuali tipologie di documenti la cui spedizione è prevista, per particolari e specifiche disposizioni, ancora oggi obbligatoriamente cartacea o per i quali si prevedono modalità d'invio diverse da quelle telematiche.


Per ulteriori approfondimenti sul tema è possibile consultare il sito dell'Agenzia dell'Italia Digitale raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/posta-elettronica-certificata> .

La presente nota è inviata per i profili di competenza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ai fini di una corretta informazione all'utenza e al fine di inserire nella modulistica in uso al dipartimento uno spazio apposito per l'eventuale dichiarazione del domicilio digitale.

La presente nota è pubblicata sul sito del dipartimento alla pagina "Decertificazione", sezione "Iniziative di dematerializzazione".

Si confida in una scrupolosa osservanza di quanto prima rappresentato con carico di divulgazione presso tutto il personale.

Il dirigente UO3
Antonella Montagno Cappuccinello



Il Dirigente Generale
Giammanco

